

ECC.MO T.A.R. LAZIO – ROMA

Ricorso

per la **PROF.SSA BIANCAMARIA RAGANELLI**, C.F. RGNBCM75C51G274H, residente in Santa Marinella (Roma), Via Fabio Filzi n. 14, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Angelo Clarizia (C.F.: CLR NGL 48P06 H703Z - PEC: angelo.clarizia@pec.it – Fax: 06/32609846) e dall’Avv. Mario Pagliarulo (C.F.: PGL MRA 75H09 F839L; PEC: mario.pagliarulo@pec.it), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC: angelo.clarizia@pec.it, nonché ad ogni buon fine presso lo studio del primo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2

contro

il MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante p.t.;

nonché nei confronti

del MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, in persona del legale rappresentante p.t.;

del PROF. MAURIZIO ENRICO VITTORIO FERRARIS;

dell’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

per l’annullamento, previa sospensione

- del Decreto Direttoriale prot. n. 166 del 12.2.2024 adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale della ricerca (d’ora in poi “Ministero”), con il quale la proposta progettuale “PPSRIA” codice FISA-2022-00318, presentata dalla ricorrente, è stata

esclusa da quelle oggetto di finanziamento in base al Decreto Direttoriale n. 1405/22 del medesimo Ministero;

- dell'Allegato 1 al Decreto Direttoriale prot. n. 166 del 12.2.2024;
- del Decreto Direttoriale prot. n. 848 del 14.6.2023, adottato dal medesimo Ministero, con il quale sono stati “*approvati gli atti di valutazione delle proposte pervenute per l'area “Public sector innovation”*”, presentati in relazione all’ “*Avviso per la presentazione di proposte progettuali – FISA*” di cui al Decreto Direttoriale del 13.9.2022 n. 1405 della medesima Direzione Generale, e dunque la graduatoria relativa a tale area (indicata nella impugnata “Tabella B11”, allegata al D.D. prot. n. 848/23) ;
- degli “*atti di valutazione delle proposte pervenute per l'area “Public sector innovation”*” richiamati nel Decreto Direttoriale prot. n. 848/23;
- della nota prot. 12698 del 4.7.2023 con la quale il Ministero comunicava, tra l'altro, il dettaglio dei punteggi parziali attribuiti alla proposta della ricorrente, nonché della c.d. “*scheda di valutazione*” allegata a tale nota;
- degli atti, di estremi e contenuto sconosciuti, recanti la valutazione effettuata in ordine alla proposta progettuale “WEBFARE” codice FISA-2022-00908, presentata dal Prof. Maurizio Enrico Vittorio Ferraris, unitamente alla nota con la quale il Ministero ha comunicato, a quest'ultimo, il punteggio attribuito alla proposta codice FISA-2022-00908 ed alla relativa “*scheda di valutazione*”;
- del decreto di concessione delle agevolazioni alla proposta progettuale “WEBFARE” codice FISA-2022-00908, laddove adottato;
- del documento, privo di numero di protocollo, denominato “Minutes

No. 1 of 13/11/2023” stilato su carta intestata del Ministero dell’Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale della ricerca, in tesi adottato da alcuni componenti della Commissione prevista dall’art. 8 del D.D. n. 1405/22 del medesimo Ministero;

- del documento, privo di numero di protocollo, denominato “*Vademecum for the conduct of the negotiations (art. 8 – D.D. 1405 of 13.9.2022)*”, allegato al documento denominato “*Minutes No. 1 of 13/11/2023*”;

- del file denominato “*Vademecum_Annex_Summary tables*” reso in sede di accesso agli atti in data 13.3.2024, privo di sottoscrizione e numero di protocollo;

- del documento, privo di numero di protocollo, denominato “Minutes No. 2 of 12/12/2023” stilato su carte intestata del Ministero dell’Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale della ricerca, in tesi adottato da alcuni componenti della Commissione prevista dall’art. 8 del D.D. n. 1405/22 del medesimo Ministero;

nonché per quanto occorrer possa:

- dell’atto e/o del verbale di estremi e contenuto sconosciuti – richiamato nel D.D. n. 166 del 12.2.2024 - con il quale le risorse oggetto del D.D. n. 1405/22, pari ad € 50.000.000, sono state ripartite tra le varie aree tematiche previste nel medesimo D.D. n. 1405/22 (“*1. Agriculture - Rural Development – Fisheries, 2. Biotechnology; 3. Construction, Civil engineering, Infrastructures; 4. Consumer products and services; 5. Earth and related environmental sciences; 6. Education and Culture; 7. Energy; 8. Engineering and technology; 9. Food and beverages; 10. Health; 11. Information and Communication Technology (ICT);*

12. *Public sector innovation*; 13. *Security*; 14. *Space*; 15. *Transport & Mobility*”);

- dell’atto e/o del verbale del 20.12.2022 di estremi e contenuto sconosciuti – richiamato nel D.D. n. 166 del 12.2.2024 - con il quale la dotazione finanziaria stabilita per l’area “*Public sector innovation*” è stata determinata in misura “*pari a € 2.078.838,17*”;

- degli esiti della Fase Negoziata, acquisiti dal RUP con verbale del 2 12.2023, del pari impugnato;

- della “rideterminazione” della disponibilità finanziaria per l’area Public sector innovation nella misura di € 1.530.535,03, indicata nel D.D. n. 166/24;

- della comunicazione trasmessa dal RUP, a mezzo email in data 14.11.2023, nella quale si rappresentava che l’intervista prevista all’art. 8 dell’Avviso sarebbe stata svolta in via meramente “eventuale”;

- del Decreto Direttoriale prot. n. 1405 del 13.9.2022 adottato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione Generale della Ricerca, recante l’ “*Avviso per la presentazione di proposte progettuali – FISA*”, ivi incluso per quanto concerne la disciplina ivi prevista in tema di ripartizione delle risorse finanziarie all’art. 14, comma 2;

- del decreto n. 327 del 29.3.2022 adottato dal Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, in tema di “*criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse del fondo*”;

- nonché di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ai medesimi.

Fatto

1. Con L. n. 234 del 30.12.2021, in tema di “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, veniva stabilito, *inter alia*, quanto segue: “*Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato « Fondo italiano per le scienze applicate » con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati*” (cfr. art. 1, comma 312).

2. In attuazione della suddetta disposizione, in data 13.9.2022 il Ministero dell'Università e della Ricerca, Segretariato generale, Direzione generale della ricerca (d'ora in poi “Ministero”), pubblicava il decreto n. **1405** recante l’ “*Avviso per la presentazione di proposte progettuali*” (di seguito anche solo “Avviso”) con le risorse del predetto fondo (“FISA”) per l’anno 2022.

L'allegato all'Avviso individuava le seguenti aree tematiche:

- 1) Agriculture - Rural Development - Fisheries
- 2) Biotechnology
- 3) Construction, Civil engineering, Infrastructures

- 4) Consumer products and services
- 5) Earth and related environmental sciences
- 6) Education and Culture
- 7) Energy
- 8) Engineering and technology
- 9) Food and beverages
- 10) Health
- 11) Information and Communication Technology (ICT)
- 12) Public sector innovation
- 13) Security
- 14) Space
- 15) Transport & Mobility.

3. La esponente Professoressa Biancamaria Raganelli – Prof. di Diritto dell'Economia presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con significative esperienze nella gestione di progetti presso la World Bank, l'Unione Europea, l' Asian Development Bank e l'Organization for Economic Co-operation and Development – presentava, entro il previsto termine del 13.12.2022, una proposta progettuale riferita all'area "Public sector innovation" dell'Avviso.

4. In data 14.6.2023, il Ministero, con decreto n. **848**, approvava "*gli atti di valutazione delle proposte pervenute per l'area "Public sector innovation" ... i cui esiti sono riportati nella Tabella A11 allegata al presente Decreto*", vale a dire la proposta presentata dalla ricorrente Prof.ssa Raganelli (Host Institution: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata") e quella presentata dal Prof.

Maurizio Enrico Vittorio Ferraris, docente di Filosofia teoretica (Host Institution: Università degli Studi di Torino).

Più in dettaglio venivano attribuiti 44 punti alla proposta della Prof.ssa Raganelli - in tema di “*Public Procurement for a Socially Responsible and Innovative Administration*” (codice FISA-2022-00318) e 54 punti a quella del Prof. Ferraris – in tema di “*Web Fairness and Resilience*” (codice FISA-2022-00908).

Entrambe le proposte venivano ammesse alla “fase negoziale” prevista dall’art. 8 dell’Avviso.

5. Con nota **prot. 12698**, datata 4.7.2023, il Ministero comunicava alla ricorrente altresì i punteggi parziali attribuito al relativo progetto (codice FISA-2022-00318), allegando la c.d. “scheda di valutazione”.

Inoltre, sempre con la suddetta nota, il Ministero chiedeva altresì alla Prof.ssa Raganelli di presentare - ai fini dello svolgimento della successiva fase negoziale (le cui “*modalità operative e ... tempistiche ... saranno oggetto di specifica successiva comunicazione*”⁹ - “**Preliminarmente ... un documento integrativo** debitamente sottoscritto contenente ... i seguenti elementi:

- *descrizione in lingua inglese degli aspetti migliorativi della proposta, in recepimento delle eventuali osservazioni al riguardo contenute nella scheda di valutazione trasmessa con la presente;*
- *informazioni di dettaglio in ordine agli obiettivi intermedi e finali previsti dalla proposta, sia con riferimento alle relative attività progettuali previste sia ai costi da sostenere”.*

6. In data 5.7.2023 la Prof.ssa Raganelli trasmetteva il “documento

integrativo” chiesto dal Ministero.

7. In data 10.11.2023 il Responsabile del procedimento comunicava, a mezzo email, quanto segue: *“è stata avviata la Fase Negoziale in esito all'insediamento della Commissione riunitasi lo scorso 8 novembre. La fase negoziale sarà condotta **in prima istanza** tramite somministrazione di un questionario intervista”*.

9. In data 14.11.2023 il RUP comunicava, sempre a mezzo email, che l’*“**intervista**”* prevista all’art. 8 dell’Avviso sarebbe stata svolta in via meramente *“eventuale”*.

10. In data 3.1.2024 il RUP comunicava a mezzo email *“... l'avvenuta conclusione della Fase Negoziale, di cui all'Art. 8 dell'Avviso ... si informa che, sulla base degli esiti della valutazione operata da parte della Commissione all'uopo nominata, **la Vs. Proposta, così come formulata nel Questionario - Intervista, è stata approvata. Sulla base dei complessivi riscontri acquisiti nella citata Fase negoziale, l'Amministrazione procede ora alla individuazione delle proposte finanziabili, secondo le risorse stanziare dall'Avviso, le disponibilità assegnate a ciascuna Area e sulla base delle Graduatorie già approvate**”*, nonché, con ulteriore email inviata lo stesso giorno, che *“sono in corso di adozione formale gli atti conclusivi della complessiva attività di valutazione e negoziazione. Seguirà dunque una ulteriore comunicazione”*.

11. In data 12.2.2024, con Decreto n. 166, il Ministero stabiliva che:

*“In esito alle valutazioni tecnico-scientifiche ed economiche – finanziarie di cui all'articolo 7 dell'Avviso, nonché allo svolgimento della Fase negoziale di cui all'articolo 8 dello stesso, **è approvata la lista delle proposte ammissibili al***

finanziamento ai sensi dell'Articolo 7, comma 9, dell'Avviso, in riferimento all'area "Public sector innovation", come da Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto e che sarà pubblicato sul sito del Ministero (<http://www.mur.gov.it>)" (art. 1), nonché che "In ragione delle disponibilità finanziarie complessivamente destinate all'Area "Public sector innovation", il Ministero adotterà i Decreti di Concessione del finanziamento, in base a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Avviso, per la proposta FISA-2022-00908" (art. 2).

In pratica, in forza del suddetto decreto, la proposta progettuale "PPSRIA" codice FISA-2022-00318, presentata dalla Prof.ssa Raganelli, è stata esclusa da quelle oggetto di finanziamento in base al Decreto Direttoriale n. 1405/22 del medesimo Ministero.

Nel decreto direttoriale n. 166/24 viene inoltre dato atto che, nel corso del procedimento, le risorse oggetto del D.D. n. 1405/22, pari ad € 50.000.000, sono state ripartite tra le varie aree tematiche (*supra* indicate al § 2) e che, in relazione all'area "Public sector innovation", è stata stabilita una dotazione finanziaria "*pari a € 2.078.838,17*".

12. In data 20.2.2024, con nota prot. 3646, il Ministero comunicava alla Prof.ssa Raganelli che in base al D.D. n. 166/24 la relativa proposta risultava non finanziabile.

13. In data 13.3.2024 la Prof.ssa Raganelli presentava un'istanza di accesso agli atti, chiedendo tra l'altro:

"- tutta la documentazione relativa alle valutazioni svolte e ai criteri adottati dalle Commissioni per l'area Public Sector Innovation e per le altre aree previste dal bando e i relativi verbali, nonché

- tutti i verbali e atti relativi all'operato della c.d. Cabina di regia
- il verbale del 20.12.2022 in cui la dotazione finanziaria stabilita per l'area "Public sector innovation" sarebbe stata individuata e condivisa con la Cabina di Regia (pag. 3 del DD 166 del 12.02.2024)
- ogni altro atto, verbale o documento che riguardi la procedura e abbia inciso sulla valutazione dei progetti e definizione delle graduatorie e sul riparto dei fondi (di cui all'art. 14, co. 1 del bando) tra aree e entro le singole aree”.

14. In data 19.3.2024, con nota prot. 5546, il Ministero consentiva solo parzialmente l'accesso agli atti del procedimento.

15. In data 2.4.2024 la Prof.ssa Raganelli comunicava al Ministero quanto segue: “in riscontro al verbale di accesso agli atti prot. 5546 del 19.03.2024, evidenzio che non sono stati da Voi inoltrati tutti i documenti richiesti con la mia domanda di accesso del 13.03.2024.

In particolare, non è stata fornita/ trasmessa:

- 1) la documentazione relativa alle valutazioni svolte e ai criteri adottati per l'area Public Sector Innovation sia dalla Commissione di cui all'art. 7 del bando (Panel 3 ETS), sia quella di cui all'art. 8 del medesimo bando, attraverso la consegna dei verbali di entrambe le commissioni;
- 2) la documentazione relativa alle valutazioni svolte e ai criteri adottati sia dalle Commissioni di cui all'art. 7 del bando (Panel 3 ETS), sia quelle di cui all'art. 8 del medesimo bando per le altre aree previste dal bando, attraverso la consegna dei verbali di entrambe le tipologie di commissione/ Panel;
- 3) tutti i verbali e atti relativi all'operato della c.d. Cabina di regia istituita con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 582 del 24.06.2022;

4) *il verbale del 20.12.2022 (cit. pag. 3 del DD 166 del 12.02.2024) in cui la dotazione finanziaria stabilita per l'area "Public sector innovation" sarebbe stata individuata e condivisa con la Cabina di Regia;*

5) *ogni altro atto, verbale o documento che riguardi la procedura e abbia inciso sulla valutazione dei progetti e definizione delle graduatorie e sul riparto dei fondi (di cui all'art. 14, co. 1 del bando) tra aree e entro le singole aree: in particolare copia dei verbali della commissione di valutazione.*

Ad integrazione della precedente richiesta, si richiede inoltre:

1) *copia del provvedimento di nomina del Panel di 3 Esperti Tecnico Scientifici nominati con decreto ministeriale di cui all'art. 7 co. 3 del bando prot. 1405/2022;*

2) *copia del decreto ministeriale di nomina della Commissione di cui all'art. 8 co. 2 e di quella di cui all'art. 7 (Panel 3 ETS) del bando prot. 1405/2022 con specifica indicazione dei nominativi;*

3) *il verbale riassuntivo dei progetti effettivamente finanziati per ciascuna area e i relativi importi”.*

Analoga richiesta veniva reiterata in data 4.4.2024.

Sennonché la documentazione non è stata ostesa.

Nel delineato contesto il presente ricorso viene, pertanto, presentato “al buio”, fermo restando che ci si riserva espressamente l’impugnazione del predetto diniego parziale di accesso agli atti e, comunque, di presentare ulteriori motivi aggiunti (laddove dovesse risultare necessario allorquando la documentazione, come doveroso, sarà integralmente ostesa).

Alla luce di quanto sopra la Prof.ssa Raganelli si vede pertanto costretta a ricorrere avverso il D.D. n. 166 del 12.2.2024, nonché il D.D. 848 del

14.6.2023, tutti gli atti indicati in epigrafe ed, in subordine, il D.D. n. 1405 del 13.9.2023 in quanto gravemente illegittimi e massimamente lesivi dei propri diritti ed interessi, innanzi codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per i seguenti motivi di

Diritto

I

Violazione dei principi generali di imparzialità e buona andamento (art. 97 cost.).

Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del D.D. 1405/22.

Eccesso di potere *sub specie* di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, arbitrarietà.

Sviamento.

I.A) Occorre premettere che il progetto di ricerca - in tema di “*Public Procurement for a Socially Responsible and Innovative Administration*” (al quale è stato attribuito il codice “FISA-2022-00318”) - presentato dalla Prof.ssa Raganelli si connota per innovatività e originalità rispetto allo stato dell’arte e per rilevanza in termini di spillovers e impatto socio-economico, secondo quanto dettagliato anche in termini di timelining, costi da sostenere e deliverables nella proposta e nel documento richiesto (Supplementary document requested by communication MUR – Segretariato Generale – Direzione generale della ricerca -ufficio II).

Più in dettaglio, come indicato nella relazione di sintesi prodotta nel corso del procedimento (in atti), “*Il Progetto di ricerca mira a fornire i fondamenti per*

*delineare un più socialmente responsabile e innovativa. Un modello retto da regole comuni, procedure amministrative condivise e meccanismi di enforcement definiti ed efficaci. In questo modo si è in grado di migliorare il dialogo tra molteplici livelli di governo e di gestione del potere amministrativo (Europeo, Nazionale, Locale) finalizzato al perseguimento di obiettivi sociali condivisi e coordinarsi nel perseguimento di politiche e risultati condivisi in materia di public procurement. ... Il progetto è in grado di introdurre, nei tempi previsti e nel contesto sociale, economico, industriale di riferimento, innovazioni significative e competitive di prodotto e/o processo e/o servizio (la cosiddetta **ricerca industriale** sarà strettamente connessa allo **sviluppo sperimentale**).*

Un moderno sistema di appalti pubblici è una componente fondamentale per uno sviluppo verde, resiliente e inclusivo. Promuove il perseguimento di obiettivi in grado di aggiungere valore oltre il risparmio fiscale, tra cui una crescita economica resiliente, un'inclusione sociale dei gruppi vulnerabili e una migliore uguaglianza di genere, come componente cruciale degli obiettivi di sviluppo sostenibile/ESG (il cosiddetto sviluppo sperimentale del progetto).

Una cooperazione rafforzata a livello dell'UE può contribuire a ridurre le barriere per la concorrenza internazionale tra imprese e fornitori di servizi e avere un impatto positivo sulla capacità di innovare ulteriormente in termini di elementi e pratiche essenziali quali: servizi più inclusivi e socialmente responsabili; un utilizzo più ampio degli strumenti di digitalizzazione nel settore pubblico; l'attuazione di programmi volti a creare opportunità di lavoro per donne e uomini e a sostenere quadri giuridici nazionali/ strategie di sviluppo per l'emancipazione economica delle donne e per colmare il divario di genere. Lo sviluppo di un modello di pubblica amministrazione sostenibile

e socialmente responsabile, aperto all'innovazione e al dialogo con il settore privato, si tradurrà in rapporti più facili con la comunità sociale e il contesto imprenditoriale (impatto da misurare)”.

I.B) Come accennato in punto di fatto occorre evidenziare che, all’esito della valutazione, al progetto sono stati attribuiti 44 punti (cfr. D.D. 848/23, a sua volta richiamato nel D.D. 166/24).

I.C) Sennonché, dalla documentazione ostesa a seguito dell’accesso, effettuato dalla Prof.ssa Raganelli ai sensi della L. 241/90, emerge che agli atti del procedimento **non risulta alcun verbale e/o documento** dal quale risulti:

- chi avrebbe valutato il suddetto progetto codice “FISA-2022-00318”;
- chi avrebbe attribuito il relativo punteggio;
- la competenza accademico-scientifica-professionale dei valutatori specifica nel settore scientifico-disciplinare di riferimento del principal investigator e/o della proposta presentata ;
- quando tale progetto sarebbe stato valutato;
- le ragioni alla base del giudizio e i c.d. “elementi migliorativi” su cui sarebbe stata condotta la successiva fase negoziale (art. 8 del bando).

Inoltre risulta confermato che la proposta progettuale della ricorrente, avente ad oggetto un “*Modello regolatorio e istituzionale*” per l’innovazione della Pubblica Amministrazione, non è stato valutato da nessun esperto con formazione giuridica, dunque in grado di valutarne la relativa innovatività, fattibilità, rilevanza anche in termini di ricadute socio-economiche e

industriali.

Quanto sopra in palese violazione dell'art. 7 del D.D. n. 1405/22 (d'ora in poi anche solo "Avviso") in base al quale il progetto avrebbe dovuto essere valutato dal "*Panel di 3 esperti Tecnico Scientifici "ETS"*", ivi indicato.

Nel delineato conteso è pertanto assolutamente pacifico che la "*valutazione tecnico – scientifica*" - sui quali si fondano sia il D.D. 166/24 (con il quale il progetto della ricorrente è stato escluso dal finanziamento), sia il D.D. 848/23 (con il quale è stata approvato il punteggio attribuito alla proposta della ricorrente e la graduatoria relativa all'area "*Public sector innovation*") – è radicalmente nulla.

Ne consegue, evidentemente, l'illegittimità degli atti impugnati ed in particolare del D.D. 166/24 ed il D.D. 848/23 sia per vizi propri, sia in via derivata (stante lo stretto rapporto di presupposizione e connessione funzionale che sussiste tra la gravata "*valutazione tecnico – scientifica*" e i richiamati decreti direttoriali, nonché tra lo stesso D.D. 848/23 ed il successivo D.D. 166/24).

II

Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 cost.).

Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del D.D. 1405/22.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21-septies, L. 241/90.

Eccesso di potere *sub specie* di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, arbitrarietà.

Sviamento.

D'altronde la valutazione del progetto della ricorrente (codice "FISA-2022-00318") risulta comunque illegittima anche perché, all'esito dell'accesso, non solo non risulta alcun verbale e/o documento relativo alle valutazioni di cui all'art. 7 dell'Avviso (relative all'area "Public Sector innovation"), quanto anche perché non risulta alcun **verbale e/o documento debitamente sottoscritto** da chi avrebbe dovuto effettuare la valutazione della proposta progettuale della ricorrente, **assumendosene la responsabilità.**

Invero è assolutamente pacifico che: *"- la sottoscrizione costituisce un elemento essenziale del provvedimento amministrativo e dalla sua omissione non può che discenderne la nullità secondo il tenore della norma all'art. 21-septies, lett. a) della legge n. 241/90; - la sottoscrizione è difatti un elemento essenziale dell'atto amministrativo in originale e ciò lo si ricava dalla circostanza che in caso contrario ci si trova di fronte a una mera copia, la quale per essere valida al pari dell'originale deve contenere una attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 18 del dpr 445 del 2000 (cfr Cassazione civile sentenza 24119 del 2019); -si tratta dunque di una nullità di tipo strutturale per mancanza di un requisito appunto essenziale (in senso conforme Tar Pescara, sentenza 152 del 2020)"* (cfr., tra le tante in generale sul principio, Tar Abruzzo, Pescara, n. 174/20, passata in giudicato, peraltro proprio nei confronti di un atto del Ministero dell'Università e della Ricerca).

Ne consegue anche sotto tali profili, evidentemente fondamentali, l'illegittimità di tutti gli atti impugnati ed in particolare del D.D. 166/24 e del D.D. 848/23, sia per vizi propri, sia in via derivata.

III

Violazione dei principi generali di imparzialità e buona andamento (art. 97 cost.).

Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del D.D. 1405/22.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21-septies, L. 241/90.

Eccesso di potere *sub specie* di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, arbitrarietà. Sviamento.

In stretta continuità con questa linea risulta altresì illegittima la “valutazione” relativa alla proposta progettuale “WEBFARE” codice FISA-2022-00908, presentata dal Prof. Maurizio Enrico Vittorio Ferraris, della quale viene dato atto nei provvedimenti e negli atti impugnati.

Anche in questo caso **manca infatti qualsiasi verbale e/o documento - men che meno sottoscritto** - dal quale risulti chi ha attribuito il punteggio a tale proposta progettuale, la relativa competenza accademico-scientifico-professionale specifica rispetto al settore scientifico-disciplinare di competenza del proponente, assumendosene la responsabilità.

In ossequio al principio di sinteticità (art. 3, c.p.a.) i vizi dedotti sub 1 e 2, rilevano dunque anche in parte qua i vizi dedotti nei due precedenti motivi, da intendersi pertanto qui trascritti.

Donde, anche sotto tali profili, l'illegittimità di tutti gli atti impugnati ed in particolare del D.D. 166/24 e del D.D. 848/23, sia per vizi propri, sia in

via derivata.

IV

Violazione dei principi generali di imparzialità e buona andamento
(art. 97 cost.).

Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del D.D. 1405/22.

Eccesso di potere *sub specie* di errore nei presupposti, travisamento
dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, arbitrarietà.
Sviamento.

In base all'art. 7, commi 2 e 3, dell'Avviso:

“2. Per ciascuna delle proposte ... è effettuata una valutazione scientifica e una valutazione sulla capacità economico-finanziaria degli eventuali Soggetti Ospitanti di natura privata. 3. La valutazione scientifica delle proposte è effettuata, per ciascuna delle macro-aree di cui al precedente comma 2, da Panel di 3 Esperti Tecnico Scientifici “ETS” nominati con decreto ministeriale e individuati dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie”.

Senonché, dalla documentazione ostesa all'esito dell'accesso agli atti, risulta che tanto la proposta progettuale della Prof.ssa Raganelli, quanto quella del Prof. Ferraris, **non sono state valutate dal Panel di 3 esperti Tecnico Scientifici “ETS”, come invece stabilito nell'art. 7 dell'Avviso.**

Nonostante le ripetute richieste di accesso inoltrate via Pec dalla ricorrente risulta pertanto tutt'ora un mistero l'identità degli “esperti” che avrebbero

effettivamente valutato le proposte progettuali presentate in relazione all'area "Public sector innovation".

Né è dato sapere quali sarebbero le relative competenze professionali e dunque l'idoneità degli stessi a valutare le proposte presentate in relazione a tale area.

È evidente che trattasi di un – ulteriore - vizio insanabile del procedimento, dal quale discende altresì l'illegittimità dei punteggi attribuiti in relazione alle proposte progettuali presentate in relazione all'area "Public sector innovation", della relativa graduatoria e comunque di tutti gli atti impugnati, ivi inclusi del D.D. 166/24 ed il D.D. 848/23, sia per vizi propri, sia in via derivata.

V

Violazione dei principi generali di imparzialità e buona andamento (art. 97 cost.).

Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Violazione dell'art. 3 della L. 241/90.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del D.D. 1405/22.

Eccesso di potere *sub specie* di difetto di motivazione, contraddittorietà dell'azione amministrativa, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e, arbitrarietà.

Sviamento.

In base al comma 4 dell'art. 7 dell'Avviso la valutazione delle proposte progettuali sarebbe stata effettuata secondo i seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MINIMO	PUNTEGGIO MASSIMO
a) qualità (incluse quella scientifica e quella relativa alle esperienze di sfruttamento dei risultati) dei Principal Investigator, dei Soggetti beneficiari e di tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti nelle attività progettuali	0	10
b) autonomia e capacità decisionale, organizzativa e di coordinamento del PI rispetto a tutti i soggetti partecipanti alla proposta progettuale	0	10
c) innovatività e originalità della proposta rispetto allo stato dell'arte internazionale	0	10
d) rilevanza della proposta in termini di ricadute e di impatto socio-economico	0	10
e) capacità della proposta di introdurre, nella tempistica indicata e nel contesto sociale, economico, industriale di riferimento significative e competitive innovazioni di prodotto e/o di processo e/o servizio	0	10
f) congruità delle caratteristiche economiche della proposta e quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati	0	10
PUNTEGGIO TOTALE	0	60

Il documento con cui vengono comunicate, in data 4.7.2023, le valutazioni alla ricorrente è il seguente e, pur prevedendo espressamente uno spazio per il giudizio, la colonna risulta vuota.

Prot. n. 0034282 del 05/07/2023 - FONDO ITALIANO PER LE SCIENZE APPLICATE (FISA) - ITALIAN FUND FOR APPLIED SCIENCES Call for proposals Decreto Direttoriale No. 1405, 13-09-2022				
Proposal Code	FISA-2022-00318			
Project Acronym	PPSRIA			
Main Macro Area	Public sector innovation			
PI age under 35 on 13/12/2022	NO			
PI female gender	YES			
Evaluation criteria as mentioned under art. 7 Call for proposals D.D. n. 1405/22	Min score	Max score	Score	Description (max 250 char)
(a) quality (including the scientific quality and the quality related to the experience of exploitation of results) of Principal Investigators, Beneficiary Subjects, and all other parties that may be involved in project activities	0	10	8	
(b) autonomy and decision-making, organizational, and coordinating capacity of the PI with respect to all parties participating in the project proposal	0	10	9	
(c) innovativeness and originality of the proposal compared with the international state of the art	0	10	6	
(d) relevance of the proposal in terms of spillovers and socio-economic impact	0	10	7	
(e) ability of the proposal to introduce, within the given timeframe and in the relevant social, economic, industrial context significant and competitive product and/or process and/or service innovations	0	10	6	
(f) appropriateness of the economic characteristics of the proposal and the share of co-financing from private parties	0	10	6	
Overall score	0	60	42	
Threshold: ABOVE Min 6 in each criterion and 40 in overall score				
PI age under 35 on 13/12/2022	0	EVALUATION COMPLETED		
PI female gender	2	(to be compiled on cell below only at the end of the evaluation, when Total Score is valued).		
Minimum score of 8 achieved for criterion (d)	0	YES: completed. NO: otherwise		
Total increased with additional points (only if above threshold)	44	YES		

Fermo restando il carattere assorbente dei precedenti rilievi, occorre comunque evidenziare che agli atti non risulta alcun documento dal quale risulta la **motivazione** per la quale venivano attribuiti 44 punti alla proposta della Prof.ssa Raganelli (in tema di “*Public Procurement for a Socially Responsible and Innovative Administration*”, codice FISA-2022-00318) e 54 punti a quella del Prof. Ferraris (in tema di “*Web Fairness and Resilience*”, codice FISA-2022-00908).

In linea con quanto precedentemente dedotto, la votazione riportata risulta illegittima innanzitutto perché manca un verbale debitamente sottoscritto (da parte dei soggetti di cui all’art. 7 dell’Avviso).

Se non bastasse, la votazione meramente numerica riportata nella tabella, priva di un giudizio o descrizione degli elementi mancanti e/o migliorativi, non è comunque idonea ad integrare una sufficiente motivazione della valutazione compiuta, non essendo stati precedentemente definiti e descritti i criteri sufficientemente precisi per l’attribuzione dei punteggi.

Nella fattispecie i suddetti criteri risultano assolutamente generici, tanto è vero che sono previsti indistintamente in relazione a tutte le aree tematiche oggetto dell'Avviso, le quali sono pacificamente distinte e attinenti ai settori più disparati, molto diversi l'uno dall'altro: “1) *Agriculture - Rural Development – Fisheries*; 2) *Biotechnology*; 3) *Construction, Civil engineering, Infrastructures*; 4) *Consumer products and services*; 5) *Earth and related environmental sciences*; 6) *Education and Culture*; 7) *Energy*; 8) *Engineering and technology*; 9) *Food and beverages*; 10) *Health*; 11) *Information and Communication Technology (ICT)*; 12) *Public sector innovation*; 13) *Security*; 14) *Space*; 15) *Transport & Mobility*” (cfr. l'allegato all'Avviso).

Mancando criteri di massima e parametri di riferimento, specificamente calibrati sull'area “Public sector innovation”, rispetto ai quali raccordare il punteggio assegnato, è palesemente illegittima la valutazione delle proposte progettuali in forma solo numerica.

Tanto è vero che anche nel modulo, predisposto ai fini della valutazione (allegato alla nota prot. 12698 del 4.7.2023), era previsto in relazione ad ogni singolo criterio che avrebbe dovuto essere effettuata una descrizione (“***description***”) della ragione per le quali è stato attribuito il punteggio in relazione ad ogni singola voce.

Infatti, nel modulo si legge: “***to be completed*** on cell below only ***at the end of evaluation, when Total Score is valuted***”, ossia “da completare all'esito della valutazione”.

È dunque evidente, anche in ragione dell'entità delle risorse pubbliche fornite sotto forma di finanziamento da veicolare all'host Institution (nel

caso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata), che nella fattispecie la motivazione fosse necessaria e non meramente "opzionale".

Ciò in quanto risultava peraltro anche il presupposto su cui condurre la successiva fase di negoziazione potendo nel caso consentire ai valutatori di individuare i c.d. elementi migliorativi emersi in sede di valutazione "art. 8 dell'Avviso: *1. Per le proposte giudicate ammissibili ai sensi del comma 9 del precedente articolo 7, il Ministero avvia una fase negoziale per la definizione degli aspetti esecutivi dell'intervento, anche sulla base degli elementi migliorativi emersi in sede di valutazione*".

Sennonché, peraltro in contraddizione con gli atti adottati dal Ministero, nella fattispecie alcuna motivazione è stata fornita.

Risultato pertanto impossibile – a chiunque – comprendere l'iter logico seguito nel valutare le proposte progettuali, risultando pertanto precluso altresì il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo.

Ne consegue, anche sotto tali profili, l'illegittimità di tutti gli atti impugnati ed in particolare del D.D. 166/24 e del D.D. 848/23 (sia per vizi propri, sia in via derivata).

VI

Violazione dei principi generali di imparzialità e buona andamento (art. 97 cost.).

Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Violazione dell'art. 3 della L. 241/90.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del D.D. 1405/22.

Eccesso di potere sub specie di difetto di motivazione, contraddittorietà dell'azione amministrativa, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e, arbitrarietà.

Sviamento.

Gli atti impugnati risultano illegittimi anche perché assunti in violazione dell'art. 8 dell'Avviso in tema di “**Fase negoziale**”.

In base a tale disposizione:

“1. Per le proposte giudicate ammissibili ai sensi del comma 9 del precedente articolo 7, il Ministero avvia una fase negoziale per la definizione degli aspetti esecutivi dell'intervento, anche sulla base degli elementi migliorativi emersi in sede di valutazione.

*2. La fase negoziale **è condotta, sotto forma di intervista** con i soggetti proponenti delle proposte giudicate ammissibili, da una Commissione nominata con decreto ministeriale e composta da un rappresentante del MUR, in qualità di Presidente, i coordinatori dei Panel di Valutazione di cui al precedente articolo 7 e da un rappresentante del MISE.*

3. La fase negoziale può riguardare:

- la rideterminazione del piano dei costi;*
- la definizione dei milestones e targets, intermedi e finali, connessi all'attuazione e il relativo piano delle erogazioni;*
- altre variazioni e/o integrazioni, comunque concordate tra le parti.*

4. La fase negoziale si conclude con la finalizzazione della documentazione esecutiva dell'intervento ai fini dell'avvio della procedura di contrattualizzazione di cui al successivo articolo 9”.

Sennonché, come evidenziato in punto di fatto, la fase negoziale da

condursi sotto forma di “intervista” non è stata mai effettuata.

Infatti, in data 4.7.2023, il Ministero, come evidenziato in fatto, richiedeva – con la gravata nota prot. 12698 - alla Prof.ssa Raganelli di produrre un documento integrativo “preliminarmente” alla intervista che invece non è stata effettuata.

Ciò ha inciso sulle valutazioni che la Commissione di cui all’art. 8 dell’Avviso (distinta dal Panel ETS di cui all’art. 7 del medesimo Avviso) avrebbe dovuto effettuare, **precludendo alla ricorrente di avere contezza di quali erano gli “elementi migliorativi emersi in sede di valutazione” e di “concordare” variazioni e/o integrazioni, come invece prevedeva l’art. 8 cit..**

Tale *modus procedendi* ha inoltre influenzato i contenuti del documento presentato dalla ricorrente in data 5.7.2023, il quale – laddove il Ministero avesse preliminarmente e tempestivamente rappresentato, come suo dovere, che l’intervista prevista nella lex specialis non sarebbe stata effettuata – sarebbe stato sensibilmente diverso anche per quanto riguarda il piano dei costi che avrebbe potuto essere rideterminato ulteriormente. È evidente che non è questo il modo corretto di procedere.

Il Ministero si era infatti vincolato ad osservare la specifica disciplina contenuta nell’Avviso, non essendo in suo potere la relativa disapplicazione.

Né muta in alcun modo la sostanza delle cose l’impugnato documento, privo di numero di protocollo, denominato “Minutes No. 2 of 12/12/2023” stilato su carte intestata del Ministero, in tesi adottato da

alcuni componenti della Commissione prevista dall'art. 8 del D.D. n. 1405/22.

Ivi risulta infatti che alcuni componenti di tale Commissione avrebbero stabilito di non effettuare le interviste risultando di basarsi esclusivamente sui questionari/documenti integrativi come quello inviato dalla Prof.ssa Raganelli in data 5.7.2024.

Invero anche sotto tali profili si acquiscono i dedotti profili di illegittimità in quanto dalla mera lettura dell'Avviso risulta che la fase dell'intervista - da condurre *de visu* (se del caso anche *on line*) - era obbligatoria e che nessuno aveva il potere di disporre diversamente, men che meno i componenti della predetta Commissione.

I candidati primi esclusi in ciascuna area avrebbero potuto venire a conoscenza della cifra che residuava per ciascuna area e negoziare la stessa, eventualmente valutando di rielaborare la proposta e gli obiettivi. L'intervista prevista dall'avviso e mai svolta avrebbe consentito di svolgere una negoziazione vera nell'interesse dell'attuazione dei progetti da finanziare. Piuttosto la Commissione avrebbe dovuto concentrarsi sulla valutazione degli elementi migliorativi anche in termini di originalità e ricadute socio-economiche. Ma non ve ne è cenno nel documento trasmesso dal Mur tramite accesso. Nessun riferimento alla valutazione degli elementi migliorativi e agli obiettivi sostanziali del finanziamento, ma solo ai costi.

“Il Presidente, dopo aver presentato lo stato dell'arte, propone ai componenti della Commissione due possibili opzioni per la prosecuzione dei lavori, sottolineando come

entrambe, nel rispetto di quanto previsto dal Bando, assicurino regolarità e trasparenza nell'assegnazione delle risorse disponibili risorse

- *Opzione 1: Considerare conclusa la fase negoziale, approvando il contenuto dei questionari. Di conseguenza, procedere all'utilizzo dei risparmi generati nei settori riconducibili alla prima categoria, per coprire i fabbisogni, operando in modo mirato ulteriori tagli, comunque non significativi, per utilizzare in modo efficace le risorse. Questa modalità consente di finanziare ulteriori proposte per un totale di 30 progetti, rispetto ai 24 iniziali, garantendo l'utilizzo di tutte le risorse stanziare dal Bando.*
- *Opzione 2: procedere con una seconda fase della fase negoziale, prevedendo colloqui mirati per ciascuna area riguardante proposte in posizione di finanziabilità totale e parziale.*

Nell'analisi dell'opzione 2, la Commissione converge nel ritenere inappropriato chiedere ai richiedenti ulteriori tagli, anche significativi (come nel caso dell'area Sanità o ICT) per coprire le proposte all'interno dell'area stessa, in quanto potrebbero esserci anche il rischio di non riuscire a destinare l'intero budget del Bando”.

Nel documento si specifica che la Commissione ha optato per l'Opzione 1, considerando la fase di negoziazione conclusa senza necessità della prevista intervista, in contraddizione con lo stesso, del pari impugnato, documento “Minutes No. 1 of 13/11/2023” che prevedeva invece l'intervista quale ulteriore *step* per definire le proposte con migliori ricadute socio economiche e quindi effettivamente meritevoli di essere finanziate. Purtroppo la stessa regolarità e trasparenza nell'assegnazione delle risorse è risultata inficiata dai vizi degli atti impugnati e dall'aver negato agli ammessi alla fase di negoziazione di svolgere l'intervista prevista

nell'avviso.

Ne consegue, anche sotto tali profili, la palese illegittimità degli atti impugnati.

VII

Violazione dei principi generali di imparzialità e buona andamento (art. 97 cost.).

Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Violazione dell'art. 3 della L. 241/90.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 del D.D. 1405/22.

Eccesso di potere *sub specie* di difetto di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, arbitrarietà e sviamento.

In subordine ai precedenti motivi si deduce altresì quanto segue.

Nel decreto direttoriale n. 166/24 viene dato altresì atto che, nel corso del procedimento, le risorse oggetto del D.D. n. 1405/22, pari ad € 50.000.000, sono state ripartite tra le varie aree tematiche (*supra* indicate al § 2) e che, in relazione all'area “*Public sector innovation*”, è stata stabilita una dotazione finanziaria “*pari a € 2.078.838,17*”.

Senonché, dall'accesso agli atti, non risulta alcun verbale e/o documento riferito alla ripartizione delle risorse tra le 15 aree tematiche oggetto dell'Avviso (come specificate nel relativo Allegato).

Risulta del pari inesistente e comunque non debitamente sottoscritto il “verbale del 20 dicembre 2022” citato nel D.D. 166/24, in base al quale sarebbe stata effettuata la predetta ripartizione.

Anche in questo caso non risultano sottoscritti, assumendosene la responsabilità, i documenti relativi alla ripartizione delle risorse – pari a ben € 50.000.000 - tra le varie aree tematiche.

Risulta peraltro comunque illegittimo anche il documento oggetto del *file* denominato “*Vademecum_Annex_Summary tables*” reso in sede di accesso agli atti in data 19.3.2024, privo di data, sottoscrizione e numero di protocollo, in quanto come tutti gli altri radicalmente nullo.

Nel medesimo viene riportata una ripartizione dei 49.000.000, senza che sia stato in alcun modo indicato in base a quale criterio si è addivenuti alla relativa suddivisione.

Sussiste pertanto altresì un lampante ed insanabile difetto di motivazione che inficia ulteriormente tale atto e tutti gli atti ed i provvedimenti impugnati.

Venendo pertanto in rilievo atti inesistenti e/o comunque radicalmente nulli, non vi è chi non veda, anche in tale convergente prospettiva, la palese illegittimità di tutti gli atti impugnati e, in particolare, del D.D. 166/24 e del D.D. 848/23 (sia per vizi propri, sia in via derivata).

Resta inteso che risultano altresì illegittimi sia il documento, privo di numero di protocollo, denominato “Minutes No. 1 of 13/11/2023” stilato su carta intestata del Ministero, in tesi adottato da alcuni componenti della Commissione prevista dall’art. 8 del D.D. n. 1405/22, sia il c.d. “Vademecum for the conduct of the negotiations (art. 8 – D.D. 1405 of 13.9.2022)”, allegato al documento denominato “Minutes No. 1 of 13/11/2023”.

In tali documenti si afferma che in relazione a ciascuna area sarebbe stato attribuito un “*valore minimo*” di risorse nella misura di € 2.000.000 al fine di finanziare almeno una proposta per area.

Senonché tale valore è stato arbitrariamente stabilito in quanto non tiene conto della pari importanza e rilevanza strategica di ciascuna area oggetto dell’Avviso e che pertanto la soglia avrebbe dovuto essere superiore, tenuto anche conto che i proponenti nell’ambito della fase negoziale avrebbero potuto anche ridurre i costi come specificamente stabilito all’art. 8, comma 3, dell’Avviso.

Anche su questi punti, tenuto conto che non è stato consentito l’accesso agli atti, ci si riserva espressamente la proposizione di motivi aggiunti.

VIII

Violazione dei principi generali di imparzialità e buona andamento (art. 97 cost.).

Violazione e/o falsa applicazione del principio di ragionevolezza.

Violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità.

Eccesso di potere *sub specie* di difetto di contraddittorietà dell’azione amministrativa, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, arbitrarietà e sviamento.

In ulteriore subordine si impugna altresì il D.D. 1405/22 e, in particolare, il relativo art. 14, comma 2, in base al quale:

“Le risorse di cui al precedente comma 1 [pari ad € 50.000.000, n.d.r.] sono ripartite proporzionalmente tra le tematiche di cui al precedente articolo 4, in ragione del numero

pervenuto e nel rispetto, ove possibile, dell'attribuzione di almeno € 5.000.000,00 per ciascuna area”.

Tale regola di attribuzione delle risorse pubbliche viola palesemente i principi generali, ed è intrinsecamente illogica e contraddittoria.

È infatti evidente che laddove l'Amministrazione **abbia prestabilito quali sono le aree di interesse pubblico** rispetto alle quali intervenire (impiegando risorse finanziarie sotto forma di ausili pecuniari pubblici), non ha alcun senso prevedere che la relativa ripartizione dipenda da un fattore estrinseco ed esogeno quale quello del numero delle proposte progettuali effettivamente pervenuto nell'ambito di ciascuna area tematica. Come si diceva l'Avviso ha **individuato** le predette aree tematiche – “1. *Agriculture - Rural Development – Fisheries*, 2. *Biotechnology*; 3. *Construction, Civil engineering, Infrastructures*; 4. *Consumer products and services*; 5. *Earth and related environmental sciences*; 6. *Education and Culture*; 7. *Energy*; 8. *Engineering and technology*; 9. *Food and beverages*; 10. *Health*; 11. *Information and Communication Technology (ICT)*; 12. *Public sector innovation*; 13. *Security*; 14. *Space*; 15. *Transport & Mobility*” – le quali sono distinte e separate.

Soprattutto **le medesime hanno tutte - per stessa valutazione del Ministero – pari dignità ed importanza.**

La circostanza, pertanto, che in relazione ad una determinata area ritenuta importante dal Ministero siano state presentate (ex post) meno proposte progettuali, non implica di per sé che tale area debba essere penalizzata a livello di finanziamenti pubblici.

Infatti, esistono settori, proprio come quello del “Public sector

innovation”, che hanno incontrovertibilmente rilievo strategico per la crescita del Paese e che meritano di essere finanziati alla pari degli altri.

La circostanza che in relazione ad un determinato settore sia pervenuto un numero inferiore di proposte progettuali rispetto a quello presentato rispetto ad altri non giustifica di certo che il medesimo debba essere penalizzato rispetto agli altri.

La circostanza che in relazione ad un determinato settore sia pervenuto un numero inferiore di proposte progettuali rispetto a quello presentato rispetto ad altri non rende quelle aree meno rilevanti e meritevoli di finanziamento, né giustifica di certo che quel settore debba essere penalizzato rispetto agli altri. Si consideri anche che molte delle proposte pervenute non sono state ammesse alla negoziazione, perché evidentemente ritenute non meritevoli.

Si consideri, inoltre che non di rado i settori dove vengono presentate meno proposte progettuali sono quelli a più elevato tasso di specializzazione e che pertanto, pur registrando sul campo pochi esperti in grado di presentare dei progetti effettivamente innovativi e finanziabili, devono a maggior ragione essere finanziati in quanto strategici per le relative possibili ricadute socio-economiche e industriali, così come prevede l'art. 2 dell'Avviso e come previsto specificamente dal progetto della ricorrente il cui budget è peraltro destinato anche a sostenere l'assunzione di giovani ricercatori.

Dalla illegittimità dell'art. 14, comma 2, dell'Avviso discende pertanto la radicale illegittimità del medesimo D.D. n. 1405 del 13.9.2022, nonché

altresì in via derivata quella di tutti gli atti impugnati.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus* valgono le precedenti considerazioni.

I vizi sono gravissimi in quanto non risultano esistenti i verbali in base ai quali sarebbero stati attribuiti i punteggi relativi alle proposte progettuali presentate, in relazione all'area "*Public sector innovation*" dell'Avviso, dalla ricorrente Prof.ssa Raganelli (in tema di "*Public Procurement for a Socially Responsible and Innovative Administration*", codice FISA-2022-00318) e dal Prof. Ferraris (in tema di "*Web Fairness and Resilience*", codice FISA-2022-00908).

Sul *periculum* rileva che la ricorrente è stata illegittimamente privata del bene della vita cui aspira il quale verrebbe irreversibilmente leso qualora non venissero adottate misure cautelari sospensive.

Gli atti impugnati generano un pregiudizio gravissimo stante l'imminente concessione del finanziamento al progetto codice FISA-2022-00908, irreparabile nelle more del giudizio di merito per la ricorrente

Il pregiudizio è irreversibile in quanto in difetto della sospensione degli atti gravati il Ministero adotterà il decreto di concessione delle agevolazioni PNRR alla proposta presentata dal Prof. Ferraris, precludendo alla ricorrente il bene della vita cui anela.

Si propone, pertanto, istanza di concessione di misure cautelari idonee a preservare interinalmente i diritti e gli interessi dell'odierna ricorrente nelle more della decisione nel merito, se del caso tramite *remand*.

In subordine si chiede che, tenuto altresì conto della assoluta peculiarità

della vicenda, ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell'art. 55 c.p.a., venga disposta la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

*

ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL T.A.R. DEL LAZIO

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI

PROCLAMI.

In considerazione della necessità di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato all'Avviso di cui al D.D. 1405/22, a fronte della loro difficile individuazione, tenuto conto della difficoltà di reperire il codice fiscale e l'indirizzo di residenza di ciascuno, non indicati negli atti impugnati, e pertanto delle oggettive difficoltà per la notifica secondo le modalità ordinarie, si chiede all'Ill.mo Presidente di voler autorizzare la scrivente difesa, ai sensi degli artt. 41 e 52 C.P.A., ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche tramite pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso principale sul sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca, o con le diverse modalità che l'Ill.mo Presidente vorrà individuare. P.Q.M.

SI CONCLUDE

per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di legge pari ad € 650,00.

Firmato digitalmente da

Angelo Clarizia

CN = Clarizia Angelo

C = IT

Prof. Avv. Angelo Clarizia

Avv. Mario Pagliarulo